

***IL REGIME DELLE INCOMPATIBILITA'
NEL PUBBLICO IMPIEGO***

Il tema delle incompatibilità per i dipendenti della pubblica amministrazione, è un argomento complesso in quanto molteplici sono le norme che ne regolamentano i diversi aspetti e che nel tempo hanno determinato una disciplina frammentata.

IL DOVERE DI ESCLUSIVITA'

Il problema delle incompatibilità trova la sua *ratio* nel principio di esclusività delle prestazioni intestate al dipendente nei confronti della pubblica amministrazione di appartenenza.

Dal punto di vista pratico, il problema delle incompatibilità sorge nel momento in cui il docente sottoscrive il contratto di lavoro nella scuola statale.

Il lavoratore all'atto di stipula del contratto individuale di lavoro sotto la propria responsabilità deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, ovvero in caso contrario, a presentare dichiarazione di scelta per il nuovo rapporto di lavoro.

L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la mancata stipula del contratto o la risoluzione degli eventuali rapporti precedentemente stipulati.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Al fine di comprendere i meccanismi del regime delle incompatibilità nel pubblico impiego è necessario riepilogare la normativa di riferimento.

IL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO

L'art. 53, rubricato "*Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi*", DEL Dlgs 165/2001, prevede una regola precisa: **A tutti i dipendenti pubblici si applica la disciplina delle incompatibilità prevista dagli artt. 60 e ss del DPR 3/57.**

L'articolo 60 del DPR n. 3/1957 elenca i casi di incompatibilità che si applicano al pubblico dipendente a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% dell'orario di servizio:

- esercizio di attività d'impresa, commerciale¹, e professionale;
- impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici e privati;
- cariche in società costituite a fine di lucro, eccetto quelle per le quali sia lo Stato a nominare, con contestuale autorizzazione del Ministro competente.

NB: Il divieto di assumere cariche non si applica, (art. 61) nel caso di società cooperative.

IL TESTO UNICO DELLA SCUOLA

Il decreto legislativo n. 297/94 all'art.508 commi 7-10 recepisce quanto stabilito dal DPR n. 3/57 prevedendo che *“l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico” e il medesimo personale “non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.”*

¹L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA

Ai sensi dell'art. 2195 del c.c. si definisce attività commerciale un'attività:

- industriale diretta alla produzione di beni o servizi
- intermediaria nella circolazione dei beni
- di trasporto
- bancaria ed assicurativa
- ausiliaria alle precedenti
- l'assunzione di cariche in società aventi scopo di lucro

Per esercizio del commercio e dell'industria **si intende comunque ogni attività imprenditoriale e la partecipazione in qualità di socio a società di persone quali le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società semplici.** L'esercizio di attività imprenditoriale si realizza anche nei casi in cui si ricopra la posizione di presidente o amministratore delegato in società di capitali quali le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni.

Inoltre costituisce attività imprenditoriale, l'esercizio di attività professionale in regime di partita iva. Quest'ultima ipotesi, infatti, costituisce esempio di impresa individuale.

Non viene considerato esercizio di attività imprenditoriale il fatto di ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro

- **LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO**

Il comma 12 disciplina le conseguenze della violazione del divieto di esercizio di altra attività o impiego di cui al comma 10.

In particolare prevede che il personale che contravvenga ai divieti viene diffidato a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La norma dispone anche che l'ottemperanza alla diffida non preclude l'avvio di un'eventuale azione disciplinare.

- **LA DECADENZA DALL'IMPIEGO**

La norma dispone che decorsi quindici giorni dalla diffida senza che la situazione di incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza dal servizio.

- **L'ESERCIZIO DI LIBERE PROFESSIONI**

Il comma 15 consente, previa autorizzazione, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

L'eventuale diniego dell'autorizzazione deve essere motivato con l'indicazione dei motivi di pubblico interesse e delle circostanze soggettive ed oggettive che impediscano, nell'interesse della scuola, l'esercizio professionale.

Avverso il diniego è ammesso ricorso al provveditorato che decide in via definitiva.

LE ATTIVITA' AUTORIZZABILI

La disciplina delle incompatibilità a cui sono soggetti i pubblici dipendenti compresi i docenti, è in parte alleggerita dalla possibilità di svolgere incarichi conferiti e previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione compete al Dirigente scolastico.

5

I **CRITERI** in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio di buon andamento della pa
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa cui il dipendente è assegnato
- l'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio

LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Per prestazione occasionale si intende qualsiasi attività di lavoro che non abbia carattere della continuità, abitualità e professionalità.

Il lavoratore occasionale, infatti, svolge la sua attività in modo autonomo, senza vincolo da parte del committente, sia rispetto all'orario che allo svolgimento dell'attività stessa.

L'attività occasionale è compatibile con la professione docente, *fermo restando i limiti generali previsti per le attività autorizzabili* (temporaneità e occasionalità, non conflitto con interessi della Pa, compatibilità dell'impegno con attività di servizio, svolgimento al di fuori dell'orario di servizio).

NB. L'attività prestata in regime di partita iva non è qualificabile come occasionale, ma nello specifico di impresa individuale come tale incompatibile per le ragioni sin qui esposte.

LE ATTIVITA' COMPATIBILI E NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

E' consentito lo svolgimento di attività che costituiscono diretta esplicazione di diritti e libertà costituzionalmente garantiti (*es. partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose..*) nonché le seguenti:

- attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio- assistenziale senza scopo di lucro
- attività che siano espressione di diritti della personalità, di associazione e manifestazione del pensiero quali le collaborazioni a giornali, riviste e simili (purchè non interferiscano con il servizio e, se a titolo oneroso, siano autorizzate)
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere di ingegno e invenzioni industriali
- la partecipazione a convegni e seminari e la pubblicazione di eventuali scritti se effettuate a titolo gratuito o con rimborso spese
- le attività per cui è corrisposto unicamente un rimborso spese
- incarichi per cui il dipendente è posto in aspettativa, comando o fuori ruolo
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
- le partecipazioni in società a titolo di semplice socio

6

L'ECCEZIONE AL DIVIETO: IL PART-TIME

Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, vigono disposizioni particolari che attenuano notevolmente il dovere di esclusività.

Il **decreto legislativo 165/01** all'articolo 53 comma 1, infatti, contempla **una deroga per i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.**

Il **DPCM n. 117/89** e la **legge n. 662/96**, consentono ai dipendenti pubblici con contratto part-time di svolgere un'attività di lavoro subordinato o autonomo.

L'articolo 6 comma 2 del DPCM n. 117/89 prevede espressamente che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, ***previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, può svolgere l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente.***

Il personale in part-time non superiore al 50%, quindi, può svolgere un'attività di lavoro subordinato o autonomo, a condizione che non si determini una situazione di conflitto d'interesse con l'attività svolta dal dipendente, che non intacchi la funzionalità dell'amministrazione medesima ovvero le esigenze di servizio e che non si tratti di attività alle dipendenze di altra pubblica amministrazione.